

PRETURA ROMA**8 MAGGIO 1985****PRETORE:****AMENDOLA****IMPUTATO:****FANTOZZI**

putato anche perché una eventuale condanna di primo grado avrebbe una pubblicità maggiore rispetto a quella successiva di secondo grado. Il P.M. si rimette al Pretore. Il Pretore ordina procedersi all'interrogatorio dell'imputato.

**Udienza penale • Pubblicità •
Ripresa televisiva •
Ammissibilità.**

La ripresa televisiva dell'udienza penale può essere vietata se essa determina turbativa dell'udienza medesima.

La difesa chiede di non procedere a riprese televisive per non creare turbamento nell'imputato. Il Pretore ritenuto che trattasi di ripresa regolarmente autorizzata si riserva di valutare se nel corso dell'interrogatorio o del dibattimento vi sia qualche sintomo anche minimo di turbamento dell'udienza e quindi di ordinare immediatamente la ripresa dell'udienza, respingendo allo stato di richiesta. La difesa fa altresì presente che la pubblicità può portare danno all'im-

PRETURA ROMA**8 MAGGIO 1985****PRETORE:****AMENDOLA****IMPUTATO:****RIGLIONI**

La difesa chiede al Pretore di far spegnere le telecamere presenti in aula essendo l'imputato esercente di esercizio pubblico. Il Pretore ritenuto che trattasi di udienza autorizzata di pertinenza di questo ufficio, ritenuto che il dibattimento è pubblico e che finché non vi è turbativa dell'udienza non vi è alcun motivo previsto dalla legge per accogliere l'istanza, la respinge.

RIPRESA TELEVISIVA DELL'UDIENZA PENALE E TUTELA DELLA PERSONALITÀ

1. Alla scarna e confusa sintesi compiuta dal cancelliere d'udienza nei verbali dai quali sono tratte le ordinanze processuali sopra riportate è d'uopo aggiungere alcune brevi notazioni che chiariscano i termini della questione.

La ripresa e diffusione attraverso i mezzi audiovisivi delle udienze penali è lecita nel nostro ordinamento? E, quale che sia la risposta che si voglia dare alla domanda appena formulata, è opportuna? Sono necessari interventi legislativi o amministrativi per consentire (o vietare) tali riprese?

Tali interrogativi, ancorché di estrema importanza, solo di recente trovano

un qualche consistente interesse da parte della dottrina¹; ma in generale la consapevolezza del problema è assai limitata, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti². Il quadro è complicato dal fatto che non è possibile, *in subiecta*

¹ Si v. la recente monografia di G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984; precedentemente sono comparsi solo alcuni brevi scritti e note: G. FOSCHINI, *Televisione e fonoregistrazione del dibattimento*, in *Foro it.*, 1964, IV, 172; M. PISANI, *La ripresa televisiva delle udienze dibattimentali*, in *Ind. pen.*, 1970, 511; F. GIORDANA, *Televisione e udienze penali*, in *Dir. radiodiff.*, 1971, 474; C. SAMMARCO, *La TV in tribunale*, in *Quaderni della Giustizia*, 1982, n. 14, 1. Sul tema si è anche svolto un incontro promosso dal Centro Lunigianese di studi giuridici (Pontremoli 1982) dal titolo « Telecamere in udienza », del quale però non sono disponibili né singole relazioni né atti.

² Il tema è particolarmente dibattuto negli Stati Uniti d'America ove negli ultimi anni il principio *fair trial*, *free press* (processo imparziale, stampa libera), in base al quale veniva limitato l'accesso a (e la diffusione di) notizie riguardanti procedimenti in corso di parte dei mezzi di informazione in generale e della TV in particolare, è stato travolto concedendo ai *mass media* un diritto di *inspectio* praticamente illimitato. In proposito si v. le decisioni della Corte Suprema americana *Richmond Newspapers v. Virginia*, 6

materia, fornire unicamente delle risposte sul piano tecnico-giuridico; necessariamente sono coinvolti aspetti criminologici, di psicologia forense, di politica del diritto, interagenti con la sociologia delle comunicazioni di massa. Ci si limiterà dunque ad indicare alcune schematiche soluzioni, tutte da approfondire in sede più ampia.

2. Il primo problema da risolvere appare essere quello della (possibile) influenza dei mezzi audiovisivi³ quando essi captano e ritrasmettono le fasi pubbliche del processo penale⁴; esso deve essere considerato sotto un duplice profilo: gli effetti *interni* sui protagonisti primari e secondari del processo; gli effetti *esterni* su coloro che percepiscono il messaggio trasmesso.

Qualora, infatti, si accertasse la insussistenza (o la scarsa effettività) di tali

conseguenze, il problema dovrebbe essere accantonato. Ci si avvede subito della difficoltà per il giurista di dare una risposta univoca all'interrogativo, dovendo egli affidarsi in gran parte alle conclusioni di specialisti di altre materie ed essendo fortemente influenzato, su questioni di principio come quella esaminata, dalla personale ideologia.

Volendo porre dei punti fermi, ci si deve chiedere in che modo la ripresa e diffusione audiovisiva del processo penale differisca da quello che è un dato acquisito, la cronaca da parte dei mezzi di comunicazione tradizionali come la stampa.

Riservando agli esperti analisi più dettagliate, non pare azzardato sottolineare che l'efficacia comunicativa del mezzo televisivo, in cui si associano l'immagine (a colori) in movimento, l'espressione verbale, i rumori d'ambiente, è di gran lunga superiore a quella della stampa, tenuto conto del messaggio che viene trasmesso. In altri termini, la struttura del processo, ordinata attorno a tesi contrapposte, appare, per la sua intrinseca forma drammatica, naturalmente congeniale ad una rappresentazione televisiva⁵. In più, la possibilità di selezionare le fasi salienti, eliminando gli aspetti di minore interesse, consente di concentrare, anche in tempi ristretti (quali sono quelli delle trasmissioni televisive), gli elementi più espressivi.

Quindi, la comunicazione audiovisiva del processo penale sembra dotata di una valenza superiore della cronaca giudiziaria sulla carta stampata⁶.

3. Quali le conseguenze della conclusione testé raggiunta? Vengono di solito evidenziati diversi possibili effetti all'interno del procedimento stesso, in particolare sui giudici, le parti private, i difensori, i testimoni. L'esame di essi rientra essenzialmente nel campo della psicologia forense e quindi ci si deve limitare a sottolineare come, da un lato, la ripresa televisiva può avere una notevole capacità inibitoria soprattutto per taluni reati e per taluni soggetti (si pensi solo a fatti di violenza, e alle parti lese o ai testimoni)⁷; dall'altro essa può provocare risultati opposti sul comportamento processuale di chi vo-

Med. L. Rptr. 1041 (1981); *Globe Newspaper v. Superior Court*, 8 Med. L. Rptr. 1689 (1982); *Press Enterprise v. Riverside County Superior Court*, 10 Med. L. Rptr. 1161 (1984); *Waller v. Georgia*, 10 Med. L. Rptr. 1714 (1984).

³ Sembra doversi distinguere dalla ripresa televisiva la registrazione radiofonica la quale, anzi, se effettuata in maniera completa — come è stato fatto in occasione di importanti processi dal *network* di Radio Radicale — consente una conoscenza diretta dell'andamento processuale, senza però comportare gli effetti negativi della trasmissione televisiva. Si v. però *contra* le osservazioni di G. FOSCHINI, *op. cit.*, p. 174.

⁴ Quanto alla pubblicità dei procedimenti civili essa è dubbia; si v. sul punto Trib. Milano 3 aprile 1967, in *Mon. trib.*, 1967, 803 ove si afferma che anche la cronaca giudiziaria deve rispettare la reputazione delle parti in causa, altrimenti queste si troverebbero nella tragica situazione di non poter fare valere un diritto in un processo civile per evitare che la loro vita privata possa diventare di dominio pubblico attraverso la pubblicazione indiscriminata della sentenza. In dottrina v. M. PISANI, *La tutela penale della « riservatezza »: aspetti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 803 (in part. p. 807).

⁵ In relazione ad un programma sul processo di Catanzaro contro i presunti autori della strage di Piazza Fontana, imperniato in gran parte sulle riprese televisive delle udienze, si v. la vertenza circa la sua natura di opera dell'ingegno in Pret. Roma 12 ottobre 1979, in *Giur. merito*, 1980, I, 1062 (con nota di L. FARENGA, *Registrazione televisiva e diritto d'autore*). Sempre in relazione al medesimo programma si v. l'ordinanza Pret. Roma 5 febbraio 1980 (in *Foro it.*, 1980, I, 82) sul ricorso dell'imputato Mario Merlino il quale si riteneva leso, più che dalle immagini, dal commento ad esse.

⁶ La maggiore efficacia del mezzo televisivo rispetto alla stampa è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 luglio 1981, n. 148, in *Foro it.*, 1981, I, 2094, ma contraddittoriamente negata dalla stessa Corte con sentenza 22 ottobre 1982, n. 168, in *Foro it.*, 1982, I, 2702.

⁷ Le conseguenze endoprocessuali, in particolare sulla serenità delle persone che devono essere escuse, sono evidenziate da G. FOSCHINI, *op. cit.*, p. 173; M. PISANI, *op. cit.*, p. 517; P. GIORDANA, *op. cit.*, p. 480; C. SAMMARCO, *op. cit.*, p. 7; G.P. VOENA, *op. cit.*, p. 449 ss.

glia comunicare al di fuori dell'aula⁸.

Il mezzo televisivo, proprio in quanto mezzo, si presta ad essere usato soprattutto ai fini della spettacolarità⁹. I comportamenti possono finire per essere governati non dal codice di rito, bensì dall'adeguamento a modelli astratti televisivi o cinematografici¹⁰; il processo, anziché concentrarsi sul suo oggetto, rischia di proiettarsi verso un ipotetico pubblico, trasferendosi davanti al « tribunale dell'opinione pubblica ».

Questa prospettazione preoccupata — di cui però si deve sottolineare la dubitatività — rimane essenzialmente su un piano meta-giuridico; cioè non appare agevole individuare precisi riferimenti normativi dai quali far discendere, in relazione alle paventate conseguenze, un divieto di ripresa e trasmissione televisiva, salvo i casi nei quali si possano applicare i comma 2 e 3 dell'art. 423 cod. proc. pen.¹¹.

Il richiamo contenuto nella disposizione citata alla « riprovevole curiosità » e al « diritto delle parti private alla riservatezza » consente infatti di sostenere fondatamente un provvedimento di esclusione dei mezzi audiovisivi dall'aula d'udienza; tuttavia occorre osservare che l'art. 423 cod. proc. pen., commi citati, dispone nei casi in questione il procedimento a porte chiuse, sicché il divieto varrebbe per ogni mezzo di comunicazione¹².

La differenziazione fra i diversi media potrebbe sostenersi accedendo a quella impostazione dottrinarica che individua nel diritto all'immagine un aspetto del diritto alla riservatezza; impedendo la divulgazione del ritratto si tutelerebbe dunque la riservatezza del ritrattato¹³. Senonché l'art. 423, comma 3, cod. proc. pen. si presta con difficoltà ad una tale interpretazione giacché esso sembra considerare il diritto alla riservatezza unicamente con riguardo alle vicende personali e non alla esteriore apparenza del soggetto¹⁴.

4. Queste ultime considerazioni consentono di introdurre il discorso sugli effetti che la ripresa e la diffusione televisiva possono avere all'esterno dell'aula giudiziaria. Vi è un duplice profilo da tenere presente: la rappresentazione che della giustizia viene fatta alla comunità; la conoscenza dell'imputato che attra-

verso il mezzo televisivo si trasmette al pubblico.

Il primo aspetto va considerato non in astratto¹⁵, ma in relazione al singolo pro-

⁸ Per C. SAMMARCO (magistrato), *op. cit.*, p. 7 « l'apparizione sul piccolo schermo costituisce per essi (gli avvocati) un'occasione di pubblicità gratuita ».

Va osservato, incidentalmente, che nei procedimenti annotati l'interesse degli operatori televisivi sembra essere stato, rivolto, più che al processo in sé, alla figura del giudice, esponente di spicco del movimento ecologista che partecipava alle (allora) imminenti elezioni amministrative; se così fosse stato, ragioni di opportunità forse avrebbero consigliato l'accoglimento delle istanze dei difensori.

⁹ Quando non anche per la parodia: si v. il caso Ciampa c. RAI-TV (Trib. Roma 29 dicembre 1972, in *Rass. dir. cinem.*, 1973, 155; confermato da App. Roma 30 settembre 1974, in *Dir. aut.*, 1975, 81) dove la frase del difensore d'ufficio — ripresa in udienza — « Mi rimetto alla clemenza della Corte » veniva ossessivamente reiterata nel corso di un servizio sulle disfunzioni della giustizia.

¹⁰ È sufficiente affacciarsi ad un'aula di tribunale per verificare tale affermazione: si pensi solo al numero dei cittadini che si rivolgono al giudice italiano con la frase ripresa dal film anglo-americani: « Vostro onore » ...

¹¹ Sulla genesi e l'interpretazione dell'art. 423 cod. proc. pen. v. G.P. VOENA, *op. cit.*, p. 52 ss.

¹² Per un caso di limitato divieto di pubblicità si v. il procedimento — piuttosto clamoroso — contro il giornalista del « Messaggero » Isman, e il funzionario del Ministero degli Interni, Russomanno (Trib. Roma 24 maggio 1980, in *Foro it.*, 1980, II, 391). Basandosi sul comma 2 dell'art. 423 con riferimento ai pericoli per la sicurezza dello stato, il Tribunale aveva fatto divieto di accesso all'aula per i fotografi.

Ma non mancò chi aggirò il divieto ricorrendo alle pratiche del secolo scorso, come il quotidiano « Lotta continua » che inviò in udienza il proprio « disegnatore » il quale effettuò numerosi ritratti a matita del Russomanno.

¹³ Di cui la più compiuta esposizione si trova in A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*², Milano, 1982, p. 283 ss.

¹⁴ Non sembra offrire maggiori appigli l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (legge 4 agosto 1955, n. 848) laddove specifica che « l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo (...) quando lo esigano (...) la tutela della vita privata delle parti nel processo o nella misura giudicata strettamente necessaria dal Tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia »; da un lato per la indistinzione fra stampa e pubblico, che chiaramente è inerente al procedimento a porte chiuse, dall'altro per il richiamo a « speciali circostanze » che circoscrive le limitazioni a casi eccezionali.

Richiamano anche l'art. 426, comma 6, cod. proc. pen. (ove si dispone che « il presidente e il pretore non può riservare posti speciali nella sala di udienza per persone del pubblico ») M. PISANI, *op. cit.*, p. 516; P. GIORDANA, *op. cit.*, p. 478; nega la sua invocabilità G.P. VOENA, *op. cit.*, p. 379.

¹⁵ Sotto questo profilo è da condividersi l'opinione espressa da G.P. VOENA, *op. cit.*, p. 397 ss. secondo cui la ripresa e diffusione audiovisiva non può ritenersi lesiva del prestigio e del decoro della magistratura; con riferimento al singolo procedimento deve invece osservarsi che non è possibile la equiparazione fra rappresentazione televisiva e presenza del pubblico al dibattimento in quanto quest'ultima è contemporanea al processo e continua.

cedimento rappresentato; ovverosia è necessario comprendere se e in che modo la trasmissione televisiva sia suscettibile di deformare negli occhi dello spettatore la realtà del processo. Da questo punto di vista, occorre dire che la televisione sembra solo accentuare i problemi che si sono posti — e si pongono — per la cronaca giudiziaria a mezzo stampa, e quindi ad essa devono applicarsi regole e limiti per quest'ultima prevista¹⁶.

Diverso, invece, il discorso sotto il secondo profilo: la ripresa televisiva, associando in un unico contesto il fatto del processo, il nome dell'imputato e la sua immagine, indubbiamente imprime nella mente dei consociati una rappresentazione negativa del soggetto della quale non esistono, vivamente, espressioni contrarie.

In altri termini l'immagine della persona sul banco degli imputati, magari preceduta dalla traduzione in manette, non è suscettibile di essere cancellata — in caso di proscioglimento dell'accusato

— da altre immagini di segno opposto¹⁷. Oltre a questa maggiore « presa » della rappresentazione televisiva, va inoltre considerato che essa consente anche a chi non conosca di nome il soggetto imputato di individuarlo attraverso le sue fattezze. Si allarga, in tal modo, a dismisura l'ambito della riprovazione sociale che accompagna il coinvolgimento in fatti criminosi. Va infatti tenuto presente che nei confronti della generalità dei cittadini, più ancora della restrizione della libertà personale o della sottoposizione ad altra sanzione è il timore dell'*altrui conoscenza* di tali fatti che svolge una forte funzione general-preventiva. Non si teme tanto la reclusione, quanto il fatto che i membri della comunità nella quale si vive e si opera, sappiano che il soggetto è (o è stato) recluso; e nel contempo, il generale giudizio di disvalore che viene dato dell'imputato o del condannato costituisce pena più grave di quelle edittali.

5. Se così stanno le cose, non si può tralasciare la preoccupazione che il mezzo televisivo — per le sue intrinseche qualità — si trasformi in una sorta di « gogna elettronica »¹⁸. Pur rientrando nel sistema penale la pubblicazione della sentenza di condanna, non pare ultro-neo prospettare il pericolo che la ripresa e diffusione audiovisiva costituiscano una forma di « pubblicazione » irrituale di molta maggiore efficacia e per di più non subordinata alla definitività della condanna¹⁹.

Non si può sfuggire, tuttavia, dalla constatazione che, allo stato della legislazione, non esistono elementi normativi su cui poggiare con una certa sicurezza una regolamentazione delle riprese televisive. Esiste certamente l'art. 27 della Costituzione, dal cui comma 3° non sembra arbitrario desumere che se sono vietate pene consistenti « in trattamenti contrari al senso di umanità » nei confronti del condannato, a maggior ragione — considerando anche il principio di non colpevolezza sancito dal comma 2 dell'art. cit. — lo sono verso il semplice imputato²⁰. L'esposizione alla pubblicità televisiva ben potrebbe comprendersi fra tali « trattamenti ».

Tuttavia si evidenzia la necessità di una normativa *ad hoc* che, sviluppando i principi contenuti nell'art. 423 cod.

¹⁶ Sostiene l'esistenza di un diritto costituzionale all'accesso nelle sale di udienza da parte degli operatori audiovisivi G.P. VOENA, *op. cit.*, p. 274 ss.

¹⁷ L'art. 7 della legge 14 maggio 1975, n. 103 che prevede il diritto di rettifica radiotelevisiva, oltre a limitarsi alla sola concessionaria del servizio pubblico, non prevede la possibilità per il rettificante di accedere direttamente al video, come era stato proposto da taluni (v. S. RODOTÀ, *Tecniche risarcitorie e nuovi interessi*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 57).

¹⁸ Il richiamo alle esigenze di tutela della personalità dell'imputato si rinviene in G. FOSCHINI, *op. cit.*, p. 173; esse si sono fatte sentire particolarmente in tempi recenti in relazione all'abitudine invalsa da parte degli inquirenti di convocare gli operatori della concessionaria del servizio pubblico per « esporre » alle telecamere gli arrestati; a tal proposito la stampa ha registrato prese di posizione sia del Presidente del Consiglio che del Ministro guardasigilli. Per una risalente proposta di riforma v. il d.d.l. Gonella presentato al Senato nella III Legislatura e riguardante « Norme relative al divieto dell'uso delle manette, di gabbie e di altri mezzi di coercizione fisica dei detenuti, e al divieto di ogni pubblicità dei detenuti con uso di apparecchi fotografici, cinematografici e televisivi ».

¹⁹ La pubblicazione della sentenza (prevista dall'art. 36 cod. pen. e a cui fanno riferimento numerosi artt. del cod. pen.: 347, 448, 475, 498, 518) a differenza di altre pene accessorie non può essere applicata provvisoriamente ex art. 140 cod. pen.; occorre pertanto attendere il passaggio in giudicato della sentenza; sul problema dell'applicazione provvisoria v. G. CERQUETTI, *Pene accessorie*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 847; P. PISA, *Le pene accessorie*, Milano, 1984, p. 25 ss.

²⁰ V. in generale G. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979.

proc. pen. e nel processo minorile²¹, gradui le forme di pubblicità in relazione alla gravità del reato, alla fase processuale e ai mezzi di comunicazione.

In una società in cui il ruolo dei *mass media* è estremamente incisivo e crescente sarebbe pura finzione una concezione « notarile » della pubblicità attraverso la stampa e i mezzi audiovisivi. Essi appaiono, invece, sempre di più veri e propri veicoli della potestà d'imperio

della legge. In particolare il « processo televisivo » assume significati socio-giuridici di straordinaria pregnanza e complessità in un contesto nel quale il « rito » processuale rischia di regredire a « rito » tribale o a spettacolo circense. Ma, per dirla con Raymond Lindon: « Un procès est avant tout, un procès; et Thémis doit y avoir le pas sur Clio »²².

V.Z.Z.

²¹ V. l'art. 16 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 sul Tribunale per i minorenni.

²² R. LINDON, *La télévision à l'audience?*, in D. 1985, Chr. 81.